



ISTITUTO COMPRENSIVO 5
"EUGENIO MONTALE"
NAPOLI



Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772
Codice fiscale: 95285650636 – Cod. Mecc. : NAIC8GZ00N
E-MAIL: naic8qz00n@istruzione.it – naic8qz00n@pec.istruzione.it
Sito web www.ic5montale.edu.it

Prot. N. _____

ISTITUTO COMPRENSIVO - "5 MONTALE"-NAPOLI
Prot. 0008279 del 14/09/2021
07-07 (Uscita)

- Ai sigg. genitori/tutori/affidatari degli alunni frequentanti l'I.C. 5 Montale
 - Al personale esterno all'Amministrazione che accede ai locali scolastici per ragioni di servizio o di lavoro
 - All'utenza esterna uffici di Segreteria e Dirigenza
- e, p.c. - Al personale scolastico autorizzato al trattamento dei dati
 - A tutto il personale docente e A.T.A.
 - Al D.S.G.A.
 - Atti
 - Sito web

Oggetto: Decreto-legge n. 122 del 10 settembre 2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale".(GU n. 217 del 10-9-2021) – estensione obbligo di possesso/esibizione certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) a chiunque accede alle strutture delle Istituzioni scolastiche, educative e formative – personale autorizzato al trattamento dati personali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", che ha introdotto l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) per tutto il personale scolastico dal 1° settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" (GU n.217 del 10-9-2021), che estende l'obbligo di possesso/esibizione della

certificazione verde COVID-19 a chiunque accede alle strutture delle Istituzioni scolastiche, educative e formative a partire dall'11 settembre 2021, giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

PRESO ATTO che la certificazione verde viene rilasciata:

- a chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- a chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
- a chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

CONSIDERATO che le disposizioni relative al Green pass non si applicano "ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute";

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105", viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che i decreti sopra richiamati pongono in capo al Dirigente scolastico l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione, al personale scolastico e a chiunque accede alle strutture dell'Istituzione scolastica, e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola;

DISPONE

1. Dal giorno 13 settembre 2021 (lunedì) e per tutte la durata dello stato di emergenza (attualmente prorogato fino al 31 dicembre 2021), chiunque accede alle strutture di questa Istituzione scolastica ha l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass).

2. Resta confermata la limitazione degli accessi ai c.d. visitatori (compresi i genitori), sia agli uffici che ai plessi scolastici, ai soli casi di effettiva necessità e per i quali non sia possibile il ricorso alle modalità telematiche a distanza. Resta attivo il Registro di censimento degli accessi, e la rilevazione della temperatura con termoscanner.

3. La disposizione di cui all'art. 1 riguarda tutti i genitori/tutori/affidatari degli alunni, gli assistenti educativi, gli esperti esterni, i formatori, i fornitori, il personale delle mense scolastiche e chiunque abbia l'esigenza di accedere agli uffici di Segreteria e Dirigenza o ai plessi di quest'Istituzione scolastica.

4. La disposizione di cui all'art. 1 non si applica agli alunni né ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute prot.n. 35309 del 4 agosto 2021.

5. La verifica avverrà all'ingresso ad opera del personale scolastico autorizzato tramite l'App "VerificaC19", installata su tablet della scuola. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore, pertanto, nel pieno rispetto della privacy.

7. Salvo identificazione per conoscenza diretta, il verificatore chiederà l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità al fine di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati attraverso l'App o presenti nella certificazione di esenzione.

8. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica

del possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione dalla vaccinazione deve essere effettuata, oltre che dal Dirigente scolastico, anche dai rispettivi datori di lavoro (art. 1, c. 4, D.L. 122/2021).

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del D.L. 122/2021 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda ai seguenti documenti:

- Decreto-legge n. 122 del 10 settembre 2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" (GU n. 217 del 10-9-2021)
- Circolare Ministero della Salute prot.n. 35309 del 4 agosto 2021 "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19"

Si raccomanda a tutti la massima collaborazione al fine di tutelare la salute di ciascuno.

La pubblicazione della presente sul sito istituzionale ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Carnevale

Paola Carnevale

